

OXAL 2000 S.r.l

“Piano di adeguamento e Prescrizioni”



Indice

1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO	3
1.1 PROGETTO DI ADEGUAMENTO	3
2 PRESCRIZIONI.....	3
2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	3
2.1.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.....	4
2.2 SCARICHI IDRICI.....	4
2.3 RIFIUTI.....	6
2.3.1 RIFIUTI PRODOTTI.....	6
2.4 ENERGIA.....	6
2.5 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	6
2.6 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	6

1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO

1.1 PROGETTO DI ADEGUAMENTO

- Non essendo intervenute nuove BAT applicabili allo stabilimento OXAL 2000 s.r.l. di Roccavignale lo stesso continua ad essere ritenuto adeguato alle migliori tecnologie disponibili.
- L'eventuale emanazione di nuove BAT applicabili allo stabilimento, nel corso di validità della presenta autorizzazione, potrà determinare l'avvio del processo di revisione della presente A.I.A.

2 PRESCRIZIONI

2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'azienda dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata	Inquinante	Limite	
					Conc. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Lavorazione superficiale con acidi (ossidazione anodica e decapaggio)	Torre di lavaggio	25.000	H2SO4	2	0,05
E3	Lavorazione superficiale con acidi (vasca fissaggio fluoruro di Nichel)	Nessuno (valori ambiente di lavoro < ai TLV)	10.000	Ni	1	0,01
				Fluoruri totali (come HF)	2	0,02

2. I valori limite in emissione sono riportati sia in concentrazione che in flusso di massa. Tali valori si intenderanno superati anche quando uno solo dei due, calcolato come valore medio derivante del numero di campionamenti previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88 e s.m.i., non consecutivi e della durata di un'ora ciascuno, risulti superato. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite.
3. Il combustibile utilizzato per alimentare i bruciatori degli impianti termici presenti presso lo stabilimento dovrà essere metano. Qualunque variazione del combustibile utilizzato, ovvero della potenzialità termica dei bruciatori sia totale che delle singole unità dovrà essere comunicata alla Provincia di Savona ai fini dell'esercizio del controllo.
4. Le emissioni derivanti dagli impianti termici asserviti al processo, E2, E4 ed E5, data la potenzialità (rispettivamente pari a 1,16MW, 0,075 e 0,052 MW) e il combustibile impiegato (metano) vengono ritenute scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico e non vengono prescritti né limiti né controlli, ferma restando la necessità dei controlli a norma di legge finalizzati al controllo dell'efficienza di combustione;
5. La ditta non potrà procedere all'installazione di condotti by-pass dell'impianto di abbattimento asservito all'emissione da E1; in caso di disservizio/interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese, compatibilmente con le problematiche di processo, e non potranno essere riprese fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso;
6. Nel caso in cui si verifichi un guasto all'impianto tale da non garantire il rispetto dei valori limite

ALLEGATO D

di emissione la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;

7. Il sistema di abbattimento asservito all'emissione E1 dovrà garantire nelle normali condizioni di funzionamento un rendimento non inferiore all'80%;
8. La ditta dovrà procedere alla regolare manutenzione della torre di lavaggio asservita all'emissione E1 e dovrà annotare su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione effettuate sull'impianto (data e tipologia di intervento); Detto registro sarà conforme al modello esemplificativo riportato in Appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del Dlgs. N°152/06 e dovrà essere conservato, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
9. La ditta, in riferimento ai liquidi esausti derivanti dall'attività di abbattimento fumi (E1) dovrà smaltirli tramite ditta autorizzata, documentarne la destinazione e movimentarli sul registro di carico e scarico, previsto a' sensi dell'art.190 del D.Lgs N°152/06; è ammesso che tali liquidi vengano stoccati nella vasca acque ferme in attesa dell'invio a smaltimento, nel rispetto delle disposizioni relative al "deposito temporaneo" di alla lettera bb) del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. . Durante lo stoccaggio la vasca che contiene i rifiuti liquidi deve essere contrassegnata con il codice CER identificativo del rifiuto;
10. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale
11. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste; dovranno essere utilizzati i metodi analitici scelti secondo le modalità citate nel piano di monitoraggio (allegato E – punto 3.1.7). I tempi ed il numero di prelievi necessari dovranno essere stabiliti con le modalità indicate dal manuale UNICHIM n°158/88; I campionamenti dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo segnatamente per quanto riguarda il rilascio degli inquinanti in atmosfera; la scelta delle fasi più significative dovrà essere relazionata congiuntamente alla nota di trasmissione delle risultanze degli accertamenti compiuti.

2.1.1 Obiettivi di miglioramento

1. Generazione di calore sia a scopi industriale che civili mediante utilizzo di soli bruciatori con bassa emissione di NOx (LowNOx) e, ove tecnicamente possibile, progressiva sostituzione con bruciatori Ultra Low NOx;

2.2 SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico S1 dovrà costantemente rispettare tutti i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla specifica colonna della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, a prescindere dalla sua durata nel tempo e dalla sua portata e quindi potrà essere campionato anche istantaneamente. Lo scarico non dovrà comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente.
2. Qualora la Ditta intendesse mettere in esercizio l'impianto di depurazione presente nello stabilimento dovrà chiedere e ottenere il nulla osta ad utilizzarlo;
3. La ditta, nell'ottica di un più razionale utilizzo delle acque, dovrà utilizzarne il minor quantitativo possibile per il risciacquo nelle vasche n. 11, 13, 18, 22, 25, senza, per questo, dover pregiudicare le qualità del prodotto finale;

ALLEGATO D

4. La ditta dovrà sostituire le acque ferme contenute nelle vasche di risciacquo n. 5,9 almeno con la frequenza dichiarata nella domanda AIA (150 mc/anno con frequenza media di sostituzione di circa quattro mesi) ovvero :
 - a) con una tempistica tale da garantire l'idoneità delle successive acque di risciacquo
 - b) svuotate quando le caratteristiche delle stesse non sono più confacenti alla qualità di produzione ed alla qualità acque di risciacquo.

Le acque ferme provenienti dalle vasche 5,9 e raccolte nelle vasche di decantazione dovranno continuare ad essere smaltite come rifiuti nei tempi e nei modi conformi alla vigente normativa;
5. Qualsiasi modifica apportata allo schema delle vasche descritto nel presente provvedimento, ivi compreso l'eventuale utilizzo delle vasche attualmente vuote (7,14,15,16,17,19,20), dovrà essere preventivamente comunicato (reagente, temperatura di esercizio etc.), per valutare la significatività, o meno, della modifica
6. Le operazioni relative allo svuotamento delle vasche di processo relative alle acque ferme ed a quelle, eventualmente, dei reagenti esausti, possono essere effettuate previa comunicazione, da effettuarsi con anticipo di 48 ore, a questa Provincia e all'ARPAL di Savona
7. Dopo aver effettuato lo spostamento delle acque ferme alle vasche di sedimentazione le canalette utilizzate dovranno essere opportunamente lavate al fine di eliminare ogni possibile dilavamento da parte delle acque provenienti dalle vasche di risciacquo (n.11, 13, 18, 22, 25). Le acque utilizzate per il lavaggio delle canalette dovranno essere raccolte insieme alle acque ferme dentro le vasche di sedimentazione.
8. I bagni considerati esausti, non più utilizzabili nel processo produttivi, dovranno essere smaltiti come rifiuti nei tempi e nei modi conformi alla vigente normativa con espresso richiamo alla definizione di "deposito temporaneo";
9. Il punto di campionamento dovrà essere mantenuto libero ed accessibile per permettere l'effettuazione da parte dell'organo di controllo di eventuali campioni. Dovrà essere prevista la possibilità di installare, c/o tale punto di scarico, un campionatore automatico sigillabile e programmabile e ne dovrà essere garantita l'alimentazione con derivazione elettrica dedicata.
10. Dovranno essere annotate sul Registro di conduzione dell'impianto le operazioni di manutenzioni nonché ogni altra informazione ritenuta utile;
11. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
12. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione dello scarico;
13. La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
14. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese;

2.3 RIFIUTI

2.3.1 Rifiuti prodotti

1. La gestione in regime di deposito temporaneo dei "rifiuti prodotti", per i quali è previsto l'allontanamento verso idonei impianti di smaltimento e/o recupero, dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'ex art. 183 comma 1 , lett. bb) del d.lgs 152/06 e s.m.i ;
2. i rifiuti in uscita dall'impianto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 del D.Lgs 152/2006, dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati alla loro gestione, nel rispetto delle norme vigenti;
3. deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
4. Nel caso di rifiuti conferiti ad in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la “ caratterizzazione di base “ ai sensi degli artt. 2, commi 1 , 2 e 3 del D.M. 27/09/2010, con la frequenza e con le modalità di cui all'allegato 1 del D.M. stesso;

2.4 ENERGIA

1. Secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente le tre schede informative 5.1-5.2-5.3 dell'Allegato C
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Roccavignale.

2.5 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO

1. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a) a lasciare il sito in sicurezza;
 - b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
2. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti.

2.6 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC

1. L'azienda trasmetterà annualmente, entro il mese di Gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'allegato E al presente provvedimento e, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi
2. La Ditta dovrà conservare presso la portineria dell'impianto, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino :
 - sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione

ALLEGATO D

- aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti ed aree destinate alla operazione R13 dei rifiuti da sottoporre a recupero
- punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione

dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

3. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
4. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
7. i rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
8. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
9. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
10. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
11. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
12. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
13. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;